



Biagio Caliendo  
Notaio

Repertorio n. 1.340

Raccolta n. 965

VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio,  
alle ore 11,00.

30 luglio 2015

In San Giovanni in Marignano, alla Via delle Querce n. 51,  
presso la sede della società "AEFFE SPA", ove richiesto.  
Innanzi a me Dottor BIAGIO CALIENDO, Notaio in Cattolica, i-  
scritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e  
Rimini,

SI E' COSTITUITO:

- FERRETTI MASSIMO, nato a Cattolica il 6 aprile 1956, domi-  
ciliato per la carica in San Giovanni in Marignano alla Via  
delle Querce n. 51, della cui identità personale io Notaio  
sono certo, il quale dichiarando di agire nella sua veste di  
Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale,  
nell'interesse della società per azioni quotata denominata:

"AEFFE S.P.A."

con sede in San Giovanni in Marignano (RN) alla Via delle  
Querce n. 51, capitale sociale deliberato per Euro  
31.070.626,00 (trentunomilionisettantamilaseicentoventisei  
virgola zero zero), sottoscritto e versato per Euro  
26.840.626,00 (ventiseimilionioctocentoquarantamilaseicento-  
ventisei virgola zero zero), suddiviso in n. 107.362.504  
(centosettemilionitrecentosessantaduemilacinquecentoquattro)  
azioni del valore nominale di Euro 0,25 (zero virgola venti-  
cinque) ciascuna, avente codice fiscale, partita IVA e iscri-  
zione presso il Registro delle Imprese di Rimini n.  
01928480407 ed iscritta al n. 227228 del R.E.A. di Rimini,  
(di seguito, anche: la "Società" o la "Società Incorporante"),  
mi chiede di ricevere il verbale della riunione del Consiglio  
di Amministrazione della predetta Società, convocata per que-  
sto giorno, luogo e ora, ai sensi dell'articolo 17 del vigen-  
te Statuto sociale, mediante avviso comunicato a ciascun a-  
vente diritto in data 22 luglio 2015 a mezzo telefax, per de-  
liberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Proposta di Fusione per incorporazione di "Nuova Stire-  
ria Tavoleto S.r.l." in "Aeffe S.p.A"; deliberazioni e manda-  
ti relativi e conseguenti.

Parte ordinaria

2. Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30  
giugno 2015 del Gruppo Aeffe.

3. Varie ed eventuali.

Il costituito, quindi, invita me Notaio a redigere il verbale  
della riunione medesima, per quanto concerne il primo punto  
all'ordine del giorno, fungendo così da segretario, in con-  
formità alle disposizioni di legge e di statuto, mentre la

-----  
Registrato presso  
l'Agenzia delle Entrate  
di Rimini

in data 30 luglio 2015

numero 7359 /1T  
-----

trattazione degli argomenti di cui ai punti 2 (due) e 3 (tre), che non richiedono l'intervento del Notaio e del cui ministero il Consiglio di Amministrazione non intende avvalersi, proseguirà successivamente alla conclusione della trattazione del primo punto, con conseguente deliberazione in ordine agli stessi.

Al che aderendo io Notaio do atto dello svolgimento della suddetta riunione di Consiglio come segue.

Assume la Presidenza, ai sensi di Statuto, il costituito il quale dà atto che detta riunione viene tenuta a mezzo audio conferenza così come consentito e nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 17 (diciassette) dello statuto; dichiara, pertanto, di essere non solo egli stesso in grado di identificare correttamente coloro che partecipano, ma che lo sono tutti gli altri intervenuti, per consolidata reciproca conoscenza; dichiara e garantisce di aver verificato che sia loro consentito seguire la discussione dai luoghi collegati, ove sono affluiti, che possano intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti oggetto di discussione, ricevere la documentazione necessaria e poterne trasmettere, così che la presente riunione possa ritenersi validamente costituita.

Il Presidente, quindi, constata che oltre a se stesso sono presenti fisicamente, in questo luogo, i consiglieri Badioli Simone, Tassinari Marcello e Lugano Roberto in audio conferenza, i seguenti componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, signori Salomoni Marco e Giustiniani Pierfrancesco mentre risultano assenti giustificati i Consiglieri Ferretti Alberta e Borocci Sabrina.

Il comparente dà atto altresì che del Collegio Sindacale sono collegati in audio conferenza i sindaci effettivi signori Ciotti Fernando e Saitta Daniela, mentre risulta assente giustificato il Presidente Sportoletti Pier Francesco.

Il Presidente, quindi, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la riunione validamente costituita, stante la convocazione come sopra fatta, ed atta pertanto a deliberare sul primo punto posto all'Ordine del Giorno sopra riprodotto tenuto altresì conto (come *infra* precisato):

(i) che l'articolo 19 (diciannove) dello Statuto Sociale vigente della Società prevede la competenza del Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, per le delibere riguardanti la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dall'art. 2505 del Codice Civile; e

(ii) che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di cui all'ultimo comma del citato art. 2505 del Codice Civile.

Il Presidente, passando quindi alla trattazione del predetto primo punto all'Ordine del Giorno, ricorda e fa presente che, nell'ambito del progetto di riorganizzazione del perimetro delle attività della Società, è stata avviata un'operazione

di fusione per incorporazione diretta nella Società della propria controllata diretta al 100% (cento per cento) società "NUOVA STIRERIA TAVOLETO S.R.L." società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Tavoleto alla Via Dell'Artigianato n. 4, avente codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino n. 01873710402, Partita IVA 01417170410, ed iscritta al n. 104452 del R.E.A. di Pesaro e Urbino (di seguito, anche: la "Società Incorporanda").

Detta operazione di fusione per incorporazione della società "NUOVA STIRERIA TAVOLETO S.R.L." nella società "AEFFE S.P.A.", prosegue il Presidente, si colloca nell'ambito di una semplificazione della struttura societaria e della catena di controllo, da cui derivano notevoli benefici sia in termini gestionali che organizzativi. In particolare la fusione in un'unica struttura della società interamente controllata consentirà di semplificare la gestione dei processi di gestione, di rendere più organici i relativi sistemi di programmazione, monitoraggio e governo, di valorizzare gli assets della società incorporanda "NUOVA STIRERIA TAVOLETO S.R.L.", oltre che di generare una maggiore flessibilità e sinergia con le altre società del "gruppo Aeffe". Essa, dunque, permetterà di unificare i processi decisionali e di creare un'organizzazione di impresa in grado di assumere con maggiore reattività e tempestività le decisioni necessarie al perseguimento e alla realizzazione degli obiettivi imprenditoriali.

Inoltre, il Presidente evidenzia che la fusione determinerà una riduzione dei costi della struttura societaria grazie allo snellimento degli organici amministrativi, dei consulenti e degli adempimenti amministrativi in genere.

Il Presidente presenta ed illustra quindi sinteticamente il relativo progetto di fusione, contenente quanto previsto dalla legge ed approvato dai rispettivi Organi Amministrativi delle società partecipanti alla fusione, debitamente iscritto presso il Registro delle Imprese di Rimini in data 26 giugno 2015, giusta deposito in data 24 giugno 2014 prot. n. 17605/2015, per la Società Incorporante e presso il Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino in data 25 giugno 2015, giusta deposito in data 24 giugno 2015 prot. n. 14872/2015, per la Società Incorporanda, precisando a proposito che:

- il Consiglio di Amministrazione è ora chiamato ad approvare detto progetto di fusione ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, del Codice Civile, facendo altresì al proposito presente, anche ai fini di quanto previsto dal medesimo art. 2505 del Codice Civile, che:

-- la Società Incorporante possiede, direttamente tutte le quote della Società Incorporanda;

-- (come peraltro già anticipato in apertura dei lavori) l'articolo 19 (diciannove) dello Statuto Sociale vigente della Società Incorporante prevede la competenza del Consiglio

di Amministrazione, tra l'altro, per le delibere riguardanti la fusione per incorporazione di società nel caso previsto dall'art. 2505 del Codice Civile;

- l'operazione di fusione in discussione si realizzerà pertanto - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 2505 del Codice Civile - mediante annullamento delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporanda senza determinazione di alcun concambio e senza alcuna emissione ed assegnazione di nuove azioni da parte della deliberante Società Incorporante, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-ter, comma 2, del Codice Civile, in quanto, come già precisato, il capitale sociale della Società Incorporanda risulta, e risulterà, al momento di attuazione della presente fusione, interamente posseduto dalla Società Incorporante "AEFFE S.P.A.";

- lo Statuto della deliberante Società Incorporante, all'uopo allegato al progetto di fusione, non subirà alcuna variazione per effetto della operazione di fusione in discussione;

- l'operazione troverà attuazione mediante fusione nella Società Incorporante della Società Incorporanda;

- nell'atto di fusione verrà stabilita la decorrenza degli effetti giuridici della fusione stessa nei confronti dei terzi, che decorreranno a partire dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile, ovvero dalla eventuale data successiva che fosse indicata nell'atto di fusione medesimo;

- le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della deliberante Società Incorporante a decorrere dal 1° giorno dell'esercizio sociale in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione; dallo stesso giorno decorreranno anche gli effetti fiscali della fusione;

- non sono né saranno previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

- non esistono patti parasociali tra gli azionisti della società incorporante né tra i soci della società incorporanda;

- la proposta operazione di fusione non comporta alcuna modifica dell'oggetto sociale della società incorporante né l'assegnazione di partecipazioni non quotate; pertanto, non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile;

- la proposta operazione di fusione avverrà, tanto per la società Incorporante quanto per la società Incorporata, sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio al 31 dicembre 2014 da valersi in sostituzione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* del Codice Civile, come espressamente previsto dal secondo comma del medesimo suddetto articolo. Quanto all'*iter* procedurale, il Presidente comunica e precisa che:

- il progetto di fusione è stato approvato dai rispettivi Organi Amministrativi della Società Incorporante e della Società Incorporanda in data 24 giugno 2015;

- il progetto è stato depositato presso la sede legale della deliberante Società, unitamente ai documenti di cui all'art. 2501-septies del Codice Civile, in quanto applicabile, sin dalla medesima data del 24 giugno 2015, precisandosi che gli ultimi tre bilanci di esercizio delle società partecipanti alla fusione, allegati al suddetto progetto, sono stati depositati presso i competenti uffici del Registro delle Imprese rispettivamente:

-- per la società "AEFFE S.P.A." presso il Registro delle Imprese di Rimini:

\* in data 24 aprile 2013, protocollo n. 10900/2013 (bilancio ordinario di esercizio al 31 dicembre 2012);

\* in data 23 aprile 2014, protocollo n. 11034/2014 (bilancio ordinario di esercizio al 31 dicembre 2013);

\* in data 4 maggio 2015, protocollo n. 10653/2015 (bilancio ordinario di esercizio al 31 dicembre 2014);

--- per la società "NUOVA STIRERIA TAVOLETO S.R.L." presso il Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino:

\* in data 10 maggio 2013, protocollo n. 11589/2013 (bilancio abbreviato di esercizio al 31 dicembre 2012);

\* in data 12 maggio 2014, protocollo n. 11034/2014 (bilancio abbreviato di esercizio al 31 dicembre 2013);

\* in data 11 maggio 2015, protocollo n. 9284/2015 (bilancio abbreviato di esercizio al 31 dicembre 2014);

è pertanto decorso il termine di cui all'articolo 2501-septies, comma 1, del Codice Civile, tra la suddetta data di deposito del progetto, e dei documenti al medesimo allegati, e la data di svolgimento della presente riunione;

- il progetto di fusione, contenente quanto previsto dalla legge ed approvato dai rispettivi Organi Amministrativi delle società partecipanti alla fusione, è stato debitamente iscritto presso i rispettivi competenti Uffici del Registro delle Imprese, come sopra specificato;

è pertanto pure decorso il termine di cui all'articolo 2501-ter, ultimo comma, del Codice Civile, tra le suddette date d'iscrizione e la data di svolgimento della presente riunione;

- non risulta pervenuta alla deliberante Società Incorporante alcuna domanda volta a chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della Incorporante medesima fosse adottata in sede assembleare a norma del primo comma dell'art. 2502 del Codice Civile;

- sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti in tema di fusione dagli articoli 70 e 90 del regolamento Consob;

- non sono in essere prestati obbligazionari convertibili;

- l'assemblea straordinaria della società "NUOVA STIRERIA TA-

VOLETO S.R.L." ha approvato la delibera di fusione in data odierna, con verbale in pari data per me Notaio, repertorio n. 1.339 raccolta n. 964, in corso di registrazione e deposito presso il competente Registro delle Imprese perché nei termini;

- trattandosi, come poc'anzi illustrato, di una fusione per incorporazione in cui il capitale sociale della Società Incorporanda risulta interamente posseduto dalla Società Incorporante, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2505 del Codice Civile, non si è resa necessaria la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-*sexies* del Codice Civile;

- il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto invece opportuno redigere in via volontaria, stante l'esenzione di cui all'articolo 2505 del Codice Civile, la Relazione di cui all'articolo 2501-*quinqüies* del Codice Civile (redatta in conformità all'articolo 70, comma 2, del regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 contenente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, e all'Allegato 3A del regolamento medesimo), al fine di fornire ai propri azionisti e al mercato un'informativa quanto più ampia e completa possibile; copia della predetta Relazione al presente verbale si allega sotto al lettera "A";

- ai sensi dell'art. 70, comma 7, lettera a) del Regolamento Consob 11971/99, la deliberante Società Incorporante ha messo a disposizione del pubblico, in data 24 giugno 2015 i documenti previsti dall'art. 2501-*septies*, numero 1) e 3), del Codice Civile;

- l'operazione di fusione in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 117-*bis* del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.);

- l'operazione di fusione in esame è da considerarsi operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob 17221/2010, in quanto la Società Incorporanda è controllata direttamente dalla Società Incorporante; l'operazione non è tuttavia soggetta all'applicazione delle procedure per la gestione delle operazioni con parti correlate, considerato che si tratta di operazione con e tra società controllate, priva di interessi significativi come individuati nel regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Società.

Non esistono, precisa infine il Presidente, i presupposti per la applicazione della procedura di cui all'art. 2501-*bis* del Codice Civile.

Conclusa l'illustrazione, il Presidente, a nome dell'intero organo amministrativo ed ai sensi dell'articolo 2501-*quinqüies*, terzo comma, del Codice Civile, fa poi presente agli intervenuti che tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della società e la data della

presente riunione non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi del passivo e attivo e che la medesima indicazione è pervenuta dall'organo amministrativo della Società Incorporanda.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione,  
- udite le proposte del Presidente;  
- visto il progetto di fusione, depositato presso il competente Registro delle Imprese, come meglio sopra precisato;  
- visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 della deliberante Società Incorporante, depositato presso il competente Registro delle Imprese come meglio sopra precisato, da valersi in sostituzione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* del Codice Civile, come espressamente previsto dal secondo comma del medesimo suddetto articolo;  
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (come sopra al presente verbale allegata sotto la lettera "A");  
- preso atto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 della Società Incorporanda, depositato presso il competente Registro delle Imprese come meglio sopra precisato;  
- udito il parere favorevole del Collegio Sindacale;  
dopo esauriente discussione, con voto espresso verbalmente, all'unanimità

DELIBERA

1.) di approvare, ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, del Codice Civile, per quanto di propria competenza, il progetto di fusione per incorporazione

nella

"AEFFE S.P.A."

con sede in San Giovanni in Marignano (RN) alla Via delle Querce n. 51, avente codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Rimini n. 01928480407 ed iscritta al n. 227228 del R.E.A. di Rimini,

della

"NUOVA STIRERIA TAVOLETO S.R.L."

con sede in Tavoleto alla Via Dell'Artigianato n. 4, avente codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino n. 01873710402, Partita IVA 01417170410, ed iscritta al n. 104452 del R.E.A. di Pesaro e Urbino,

sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio al 31 dicembre 2014, depositati presso i rispettivi competenti Uffici del Registro delle Imprese, come meglio sopra precisato, da valersi in sostituzione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* del Codice Civile, come espressamente previsto dal secondo comma del medesimo suddetto articolo, secondo le modalità indicate nel progetto di fusione stesso, depositato presso il competente Registro delle Imprese, come sopra meglio precisato - e che deve aversi qui come integralmente riprodotto e richiamato - e così, in particolare e tra

l'altro:

- con annullamento dell'intero capitale sociale della Società Incorporanda e senza aumento di capitale della deliberante Società Incorporante a servizio della fusione;
- con decorrenza degli effetti giuridici della fusione nei confronti dei terzi - ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice Civile - dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile, ovvero da data successiva che verrà all'uopo indicata nell'atto di fusione;
- con imputazione delle operazioni della Società Incorporanda al bilancio della deliberante Società Incorporante a decorrere dal 1° giorno dell'esercizio in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione e ciò anche ai fini fiscali;

**2.)** di conferire, in via tra loro disgiunta e con facoltà di *sub-delega*, a tutti i consiglieri di amministrazione, ogni e più ampio potere per eseguire le delibere di cui sopra e, in particolare, per:

- stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, con l'espressa autorizzazione a contrarre anche con sè stessi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1395 del Codice Civile, l'atto o gli atti di fusione, nonché sottoscrivere eventuali atti integrativi e/o modificativi, fissando ogni loro clausola, ivi compresa l'efficacia verso i terzi della fusione, e modalità, nel rispetto del progetto di fusione e di quanto deliberato nella presente riunione;
- acconsentire al trasferimento di intestazione e alla volturazione a favore della deliberante Società Incorporante di ogni e qualsiasi attività o bene della Società Incorporanda ivi compresi beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri entri pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, sempre all'unanimità,

DELEGA ED AUTORIZZA

i legali rappresentanti *pro tempore*, in via tra loro disgiunta, ad introdurre nel testo del presente verbale tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero eventualmente richieste dalla Autorità di Vigilanza o in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese competente.

Essendo così esaurita la trattazione del predetto primo punto all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa a trattare i restanti punti dello stesso dalla cui verbalizzazione io Notaio vengo esonerato, provvedendosi a parte.

Sono le ore 11,20.

Per quanto possa occorrere, l'Organo Amministrativo delega me Notaio agli adempimenti presso il Registro delle Imprese competente, relativi al presente atto e posti a suo carico dalla Legge.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico



della società.

Il costituito mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente verbale, dichiarando di averne esatta conoscenza del contenuto.

Il costituito dichiara di aver ricevuto da me Notaio l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e mi autorizza espressamente al trattamento dei propri dati personali e societari ed alla permanente memorizzazione dei medesimi nel mio archivio elettronico, per tutte le finalità connesse all'espletamento della pubblica funzione notarile.

Di questo verbale, scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su tre fogli per nove pagine sin qui, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 11,30.

FIRMATO: FERRETTI MASSIMO; BIAGIO CALIENDO NOTAIO (Sigillo)

**ALLEGATO A "al Rep. 1340 Racc. 965"****AEFFE S.p.A.****Sede in San Giovanni in Marignano - RN****Via delle Querce 51****Capitale sociale € 26.840.626,00 interamente versato****Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini con codice fiscale 01928480407****R.E.A. di Rimini iscrizione n. 227228**

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501-QUINQUIES DEL CODICE CIVILE**

La presente relazione illustrativa, relativa al progetto di fusione per incorporazione di Nuova Stireria Tavoleto S.r.l. ("Nuova Stireria Tavoleto") in Aeffe S.p.A. ("Aeffe"), è redatta dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* del Codice Civile nonché in osservanza alle disposizioni dell'Allegato 3A al Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive integrazioni e modifiche). Si precisa che, essendo la società incorporante Aeffe S.p.A. una società emittente quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il progetto di fusione e la documentazione prevista dalla vigente normativa saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dall'70 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta, le deliberazioni concernenti la fusione di competenza della società incorporante Aeffe S.p.A. verranno adottate, decorsi i termini di legge, dal Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. in esecuzione della facoltà prevista dallo Statuto con riferimento alle disposizioni degli articoli 2365, comma 2 e 2505, comma 2 del Codice Civile.

Resta salva, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 2505 del Codice Civile, la facoltà da parte degli azionisti che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale di richiedere che le delibere in merito alla fusione vengano adottate in sede di assemblea straordinaria.

Si precisa che la fusione proposta non configura la fattispecie di cui all'articolo 117-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, né un'ipotesi di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all'articolo 2501-*bis* del Codice Civile.

Con riferimento alla normativa di cui al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010), si rileva anche che la fusione proposta intercorre tra parti correlate, così come individuate dalla normativa citata, ma è peraltro esclusa dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento citato ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del Regolamento medesimo e delle relative procedure adottate da Aeffe S.p.A., trattandosi di operazione con società (interamente) controllata rispetto alla quale non sono configurabili interessi qualificabili come significativi da parte di altre parti correlate della società.

#### **DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE**

##### **1a. Illustrazione dell'operazione e le motivazioni della stessa, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla fusione e ai programmi formulati per il loro conseguimento.**

Nuova Stireria Tavoleto è posseduta interamente da Aeffe S.p.A. ed è società sottoposta a direzione e coordinamento della stessa Aeffe.


L'operazione di fusione per incorporazione di Nuova Stireria Tavoleto in Aeffe si colloca nell'ambito di una semplificazione della struttura societaria e della catena di controllo, da cui deriveranno notevoli benefici sia in termini gestionali che organizzativi. In particolare la fusione in un'unica struttura della società interamente controllata consentirà di semplificare la gestione dei processi di gestione, di rendere più organici i relativi sistemi di programmazione, monitoraggio e governo, di valorizzare gli assets della società incorporanda Nuova Stireria Tavoleto, oltre che di generare una maggiore flessibilità e sinergia anche con le altre società del Gruppo Aeffe. Essa dunque permetterà di unificare i processi decisionali e di creare un'organizzazione di impresa in grado di assumere con maggiore reattività e tempestività le decisioni necessarie al perseguimento e alla realizzazione degli obiettivi imprenditoriali.

Inoltre la fusione determinerà una riduzione dei costi della struttura societaria grazie allo snellimento degli organici amministrativi, dei consulenti e degli adempimenti amministrativi in genere.

Infine, per effetto della fusione, Aeffe S.p.A. acquisirà la titolarità dell'immobile di proprietà di Nuova Stireria Tavoleto S.r.l. sito in Tavoleto (PU), Via dell'Artigianato, identificato al NCEU del predetto comune al foglio 10, particella 32 sub 3 e 4.

##### **1.a.bis) In caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, illustrazione delle informazioni contenute nell'articolo 2501-bis, comma 3, del codice civile.**

La fusione non prevede alcun indebitamento.



**1.b) Ove la fusione comporti un concambio di titoli, illustrazione dei valori attribuiti alle società interessate all'operazione ai fini della determinazione del rapporto di cambio, indicando l'eventuale esistenza di perizie.**

La fusione non prevede alcun concambio di titoli.

**1.c) Il rapporto di cambio stabilito ed i criteri seguiti per la determinazione di tale rapporto, con particolare riguardo ad eventuali arrotondamenti che si siano resi necessari rispetto ai rapporti emergenti dal mero raffronto tra i valori attribuibili alle azioni delle società interessate sulla base delle valutazioni citate al precedente punto.**

Trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta, la fusione avverrà mediante l'annullamento di tutte le quote rappresentative del capitale sociale della società incorporanda Nuova Stirezia Tavoleto senza che si proceda ad alcuna attribuzione di azioni della società incorporante.

Dunque, poiché la fusione per incorporazione riguarda una società le cui quote sono interamente possedute dalla società incorporante, per effetto della disposizione prevista dall'articolo 2505 del Codice Civile, non risulta necessaria la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio prevista dall'articolo 2501-*sexies* del Codice Civile.

**1.d) Le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante o di quella risultante dalla fusione e la data di godimento delle stesse.**

Si veda quanto indicato al precedente punto 1.c).

**1.e) La data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della società incorporante o di quella risultante dalla fusione.**

Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a partire dal primo giorno dell'esercizio sociale della società incorporante nel corso del quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del Codice Civile.

**1.f) I riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla fusione.**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 172, comma 9 del T.U.I.R. si precisa che, ai fini delle imposte sui redditi delle società, gli effetti della fusione decorreranno anch'essi a partire dal primo giorno dell'esercizio sociale della società incorporante nel corso del quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del Codice Civile.

**1.g) Le previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società risultante dalla fusione o della società incorporante a seguito**

**dell'operazione.**

In considerazione del fatto che la fusione comporterà l'annullamento di tutte le quote rappresentative del capitale sociale della società incorporanda Nuova Stireria Tavoleto senza che si proceda ad alcuna attribuzione di azioni della società incorporante, a seguito della fusione non si verificheranno cambiamenti rispetto dell'attuale azionariato rilevante di Aeffe S.p.A. né sull'assetto di controllo di Aeffe S.p.A. stessa.

**1.b) Gli effetti della fusione sui patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni delle società partecipanti alla fusione, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.**

Non esistono patti parasociali tra gli azionisti della società incorporante né tra i soci della società incorporanda.

**1.i) Le valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'operazione di fusione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del codice civile.**

Non applicabile. La fusione non comporta alcuna modifica dell'oggetto sociale della società incorporante né l'assegnazione di partecipazioni non quotate; pertanto, non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 cod.civ.

**1.l) nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo.**

Non applicabile.

\*\*\*\*\*

Si precisa infine che:

- non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato;
- non sussistono benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;
- nella stesura del progetto di fusione non sono state riscontrate difficoltà di valutazione.

Con riguardo alla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'articolo 2501-*quater* del Codice Civile, si fa presente l'opportunità di utilizzare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 delle società partecipanti alla fusione.

Ai sensi dell'articolo 2501-*septies* del Codice Civile, il progetto di fusione, i bilanci degli ultimi

tre esercizi delle società partecipanti alla fusione unitamente all'altra documentazione prevista dalla Legge, rimarranno depositati, nei 30 giorni che precedono la data prevista per l'adozione delle rispettive delibere, presso la sede delle Società partecipanti alla fusione e presso la società di gestione del mercato affinché i Soci possano prenderne visione ed ottenerne copia.

La suddetta documentazione verrà inoltre trasmessa alla Consob a cura della società incorporante Aeffe S.p.A.

San Giovanni in Marignano (RN), 24 giugno 2014



**Per il Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente



*Massimo Ferretti*

Il sottoscritto Massimo Ferretti nato a Cattolica il 06/04/1956 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, che il presente documento informatico è conforme all'originale documento analogico da lui custodito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 comma 3 del D. Lgs. N. 82/2005  
San Giovanni in Marignano, 24 giugno 2015  
Massimo Ferretti (firmato)  
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rimini aut. N. 10294 del 27/03/2001  
Massimo Ferretti (firmato)



La presente copia su supporto informatico, firmata digitalmente (rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge), è conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.  
Cattolica, 30 luglio 2015.